



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di Regolamento recante norme concernenti il riordino dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di regolamento in oggetto è emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera b) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 del medesimo articolo.

L'attuale ordinamento dei licei

Il vigente ordinamento scolastico (art. 191 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) prevede tre tipologie di liceo, liceo classico, liceo scientifico e liceo artistico, cui si aggiunge l'istituto magistrale. Questi ultimi due percorsi, attraverso un anno integrativo, consentono l'accesso a tutti i percorsi di laurea.

Il liceo linguistico attualmente fa parte del sistema delle scuole non statali ed è tuttora regolato dal decreto ministeriale 31 luglio 1973. Le istituzioni scolastiche, sia statali che non statali, hanno tuttavia attivato numerose sperimentazioni di indirizzo linguistico, molte delle quali sono state ricondotte ai modelli proposti dalla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 e dalla cosiddetta "Commissione Brocca".

Prima ancora della soppressione del corso di istituto magistrale, a far data dall'anno scolastico 1998-99, per effetto del decreto interministeriale 10 marzo 1997, le istituzioni scolastiche statali e non statali hanno avviato la sperimentazione di numerosi indirizzi "pedagogici". Negli anni Novanta anche in questo settore hanno dispiegato una forte influenza soprattutto le indicazioni della circolare ministeriale n. 27/1991 e le proposte della "Commissione Brocca" (cui si deve la definizione dell'indirizzo socio-psicopedagogico). Risale ad epoca più recente, successiva alla soppressione del corso di istituto magistrale, la sperimentazione, su proposta ministeriale, dell'indirizzo di scienze sociali.

Nel settore musicale e coreutico si ricordano le varie sperimentazioni di liceo musicale attivate presso i Conservatori di Milano, Parma e Trento e nel liceo classico "Petrarca" di Arezzo. Selezionate esperienze di liceo coreutico sono presenti tanto nell'istruzione statale quanto in quella non statale. Il settore è tuttavia ancora in attesa di un profondo intervento riformatore, dopo il passaggio dei Conservatori musicali e dell'Accademia nazionale di danza nella sfera della istruzione superiore di rango universitario.

Anche il settore dell'istruzione artistica è stato interessato da iniziative sperimentali: due di esse, innovative e largamente diffuse nelle scuole, sono state supportate dal Ministero con il progetto assistito "Leonardo" per il liceo artistico e con il progetto "Michelangelo" per il liceo Artistico e per l'Istituto d'Arte. Il progetto "Michelangelo" propone un modello sperimentale unitario per lo studio delle arti e delle arti applicate.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Il liceo classico e il liceo scientifico, dal canto loro, hanno promosso sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura ovvero si sono conformati alle proposte della "Commissione Brocca" o ad altre successive, direttamente collegate alla attribuzione alle scuole della autonomia (per effetto del DPR 8 marzo 1999, n. 275).

Le sperimentazioni si distinguono in due categorie, a seconda che siano nate prima o contestualmente all'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche (d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275). Le sperimentazioni sorte contestualmente alla attribuzione dell'autonomia (cosiddetta "sperimentazione dell'autonomia") si differenziano dalle altre per il fatto che i relativi piani degli studi prevedono una quota oraria riservata all'istituzione scolastica.

Caratteri specifici delle sperimentazioni pre-autonomia sono invece:

- 1) orari di insegnamento settimanali oscillanti tra le 34-35 e più ore;
- 2) elevato numero di discipline (14-15 e anche più);
- 3) enfasi delle specificità disciplinari;
- 4) pervasività delle prescrizioni programmatiche.

L'intensità dei tentativi d'innovazione evidenziati dalle sperimentazioni è dimostrata dalla massiccia diffusione del fenomeno. Nell'anno scolastico 2007-2008, a fronte di cinque indirizzi liceali di "ordinamento" (liceo classico, liceo scientifico, liceo artistico con due sezioni [Architettura e Accademia] e liceo linguistico), si contano 51 progetti assistiti dal Ministero e 396 indirizzi sperimentali, in maggioranza linguistici (10 progetti assistiti e 112 sperimentazioni autonome) e "pedagogici" (4 progetti assistiti e 136 sperimentazioni autonome). Nel computo non sono compresi gli indirizzi sperimentali non ancora pervenuti all'esame di Stato.

In effetti, numerosi licei attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" (dette anche coordinate). In tale caso, le modifiche apportate incidono sugli orari, sul ruolo e sui programmi delle discipline previste dal piano ordinamentale degli studi (per esempio: prosecuzione dello studio della lingua straniera nel triennio liceale classico, potenziamento orario della matematica e della fisica secondo il P.N.I., potenziamento orario della storia dell'arte e delle scienze naturali nei licei classico e scientifico, ecc.). Ciò ha comunque comportato un significativo aumento degli orari di insegnamento nei licei.

Si fa presente, peraltro, che, ai sensi del D.M. 1° dicembre 1952, il ginnasio liceo classico di ordinamento propone 27 ore settimanali di insegnamento nel primo e nel secondo anno, 28 nel terzo e nel quarto, e 29 nel quinto. Il liceo scientifico propone 25 ore settimanali nel primo anno, 27 nel secondo, 28 nel terzo, 29 nel quarto e 30 nel quinto. Il liceo linguistico di cui al decreto ministeriale 1973 è articolato in 28 ore settimanali obbligatorie per tutti e per ogni anno e 2 ore opzionali obbligatorie nelle classi terza, quarta e quinta. Il liceo artistico si caratterizza invece per l'articolazione quadriennale e lo spessore dell'orario settimanale di insegnamento. Sono infatti previste 39 ore nel primo anno e 40 nel secondo, cui seguono, nella sezione Accademia, 43 ore nel terzo e 44 nel quarto, e, nella sezione Architettura, 41 ore nel terzo e nel quarto.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Per contro le sperimentazioni hanno comportato l'incremento medio di 5-6 ore degli orari settimanali di insegnamento nei licei classico, scientifico e linguistico. Non fa eccezione il liceo artistico, cui le sperimentazioni assegnano uno sviluppo quinquennale per un importo orario annuale di 40 ore circa.

In sostanza, a fronte di un ordinamento rimasto sostanzialmente invariato, le sperimentazioni hanno cercato nuove strade, ritenute più aderenti ai mutamenti sociali e culturali, ampliando con tale prospettiva lo spettro disciplinare, oppure si sono incrociate con altri mutamenti negli ordinamenti, ad esempio col processo, tutt'ora in atto e prossimo a compiersi, di riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Inoltre, il percorso liceale è a lungo rimasto ingessato in una sorta di gerarchia, anch'essa fissata dalla norma e frutto di una gerarchia di ascendenza gentiliana: al comma 3 dell'articolo 191 del citato testo unico, detta gerarchia è fissata nell'indicazione degli scopi dei vari percorsi dell'istruzione superiore: "Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine precipuo quello di preparare agli studi universitari; gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico; il liceo artistico ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte, indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria; gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico; gli istituti d'arte hanno per fine precipuo quello di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo". A ben vedere, l'incipit del comma non rappresenta altro che un ampliamento dell'articolo 39 del Regio Decreto 6 maggio 1923 (Legge Gentile): "L'istruzione classica ha per fine di preparare alle università ed agli istituti superiori".

Negli ultimi 10 anni, il legislatore ha impostato tentativi di riforma dei cicli scolastici e dunque anche del secondo ciclo dell'istruzione, tentativi la cui attuazione si è interrotta prima ancora del reale avvio (come nel caso della legge 10 febbraio 2000, n. 30) o ha subito rallentamenti o revisioni anche profonde. Al di là dei diversi approcci e delle diverse prospettive, era ed è viva l'esigenza di un complessivo riordino che portasse a termine la lunga stagione "sperimentale", dagli esiti vari e complessi, e superasse la gerarchia tra i percorsi del secondo ciclo di istruzione.

Con la legge 28 marzo 2003, n. 53, anche alla luce dei mutamenti intervenuti con la modifica del titolo V della Costituzione e la nuova distribuzione dei poteri in materia di istruzione e formazione tra Stato e Regioni conseguente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è stata conferita al Governo la delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Il Governo ha esercitato la delega con l'emanazione di appositi decreti legislativi concernenti i diversi settori di intervento, decreti legislativi che, anch'essi, hanno subito nel tempo modifiche, abrogazioni, sospensioni di esecutività.

Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione e formazione è stato emanato il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 che ha inteso rivisitare il secondo ciclo del sistema di



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

istruzione e formazione poggiandolo sulle due gambe del sistema dei licei e del sistema di istruzione e formazione professionale, definiti, all'articolo 1 "di pari dignità" e accomunati da un unico "profilo educativo, culturale, professionale" declinato in un apposito allegato. Il sistema dei licei risultava formato dai licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane (ex magistrale), economico e tecnologico (percorsi destinati ad assorbire almeno in parte l'istruzione tecnica e professionale).

Gli ordinamenti previsti nel decreto legislativo n. 226/2005 non sono stati ancora sperimentati né, tanto meno, sono entrati in vigore, essendo stato prorogato già dalla precedente legislatura all'anno scolastico 2009/2010 l'avvio delle prime classi liceali a seguito dell'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Il medesimo articolo 13 ha altresì soppresso il liceo economico ed il liceo tecnologico e prospettato il rilancio degli istituti tecnici e professionali, prevedendo che *«fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore»*, modificando sostanzialmente l'impianto della normativa e novellando l'articolo 1 del 226/2005.

Resta peraltro, come conquista acquisita, la pari dignità tra i percorsi del sistema dell'istruzione secondaria superiore (licei, istituti tecnici e istituti professionali) e del sistema dell'istruzione e formazione professionale, in cui si realizza, *“assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

L'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha, infine, confermato l'esigenza di procedere a una definitiva razionalizzare dei percorsi scolastici vigenti nell'ambito di un complessivo processo di revisione e sistematizzazione degli ordinamenti (suffragata dalle testi espresse nel "Quaderno bianco sulla scuola"¹) che, per quanto concerne il secondo ciclo, investe anche e contestualmente, attraverso specifici regolamenti, i percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali, attuando la delega che risale appunto ai commi 1 bis e 1 ter del succitato articolo 13. Attraverso l'articolo 37 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, la

¹ “Se ricordiamo che, né per l'impegno orario in aula degli studenti, né per la dimensione delle classi, vi è evidenza internazionale che essi contribuiscano al miglioramento delle competenze, siamo con ogni probabilità in presenza di una allocazione inefficiente delle risorse pubbliche. Per l'impegno orario degli studenti, queste osservazioni indicano la necessità di procedere, nel caso delle secondarie superiori, nella direzione già intrapresa di una sua riduzione. Mentre rimane opportuno, specie in un paese come l'Italia, in cui occorre favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, garantire una buona copertura del tempo pieno nelle scuole primarie, anzi è bene valutare se e come accrescerla”. Quaderno bianco sulla scuola, pp. 48-49



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

revisione dell'istruzione secondaria superiore viene definitivamente fissata "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011"

Aspetti generali

Il riordino dei licei delineato nell'allegato schema di regolamento si colloca nel solco dei precedenti interventi normativi e nel quadro di riferimento incardinando la revisione dei percorsi intorno a quattro punti fondamentali:

- riconfermare l'identità e la peculiarità dei licei all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e di formazione, attraverso la definizione dell'apposito Profilo (allegato A) e delle future "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento declinati secondo conoscenze, abilità e competenze".
- fare acquisire ai giovani, attraverso l'unitarietà del percorso liceale, declinata nei vari percorsi a seconda delle personali inclinazioni, capacità critica e conoscenza approfondita degli specifici settori disciplinari;
- superare la frammentazione dei percorsi di studio che emergono dall'accavallarsi e dal sovrapporsi delle sperimentazioni, delimitando un quadro orario atto all'approfondimento delle discipline e mirato al possesso di una solida cultura declinata, pur in presenza di una forte area comune, che rafforza lo studio della matematica e della lingua straniera, riequilibrando così il tradizionale predominio della componente umanistica classica, a seconda dei percorsi, piuttosto che all'estensione e alla parcellizzazione dei saperi.
- demandare alle istituzioni scolastiche, attraverso il Piano dell'offerta formativa, la ricerca progettuale e l'elaborazione di specifici progetti culturali che vengono a integrare i requisiti e le indicazioni previsti dallo Stato e a declinarli a seconda delle specificità del territorio, delle esperienze svolte e delle eccellenze presenti al loro interno;

Al riguardo si richiamano sinteticamente alcuni gli elementi chiave che caratterizzano il provvedimento:

- numero contenuto di percorsi e opzioni;
- maggiore sostenibilità per gli alunni del carico orario annuale obbligatorio, adattato alle esigenze dei percorsi, che contempla di norma 891 ore per ciascun anno del primo biennio e 990 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno, prolungato a 1023 ore nel secondo bienni e nell'ultimo anno per il liceo classico, al fine di rafforzare gli insegnamenti di lingua straniera e dell'area matematico-scientifica, termine che è incrementato solo in presenza di particolari didattiche laboratoriali proprie dei licei artistico e musicale e coreutico;
- finalizzazione del primo biennio anche all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139/2007 e relativi allegati;
- riferimento a risultati di apprendimento declinati in conoscenze, abilità e competenze, anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 su Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF) al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e favorire la mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea, da definire con successivo decreto nell'ambito delle Indicazioni nazionali;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- maggiori spazi di autonomia, con aumento delle quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche (sino al 30% nel secondo biennio);
- rafforzamento dell'area matematico-scientifica;
- incremento e approfondimento dello studio di almeno una lingua straniera e previsione della possibilità di arricchire l'offerta formativa con attività e insegnamenti di altre lingue straniere;
- la previsione dell'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (fatto salvo il liceo linguistico) in tutti i percorsi;
- proposta di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione e progettazione culturale e didattica, attraverso la costituzione di Dipartimenti per un aggiornamento costante dei percorsi di studio; l'istituzione di un Comitato scientifico, finalizzato a rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio, le istituzioni universitarie e di alta formazione;
- possibilità di raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro;
- possibilità delle istituzioni scolastiche di modellare la propria autonoma proposta culturale attraverso il Piano dell'offerta formativa, l'utilizzo consapevole degli strumenti di autonomia progettuale e didattica fissati dal DPR 275/1999, l'attivazione di ulteriori insegnamenti, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e intese con le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori.

Presentazione dello schema di regolamento

Lo schema di regolamento è costituito da 16 articoli, che delineano il quadro di riferimento del riordino, e dai seguenti Allegati, che ne formano parte integrante:

ALLEGATO A: *Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per ilicei*

ALLEGATO B: *Piano degli studi del liceo artistico, indirizzi:*

Arti figurative

Architettura, Design, Ambiente

Audiovisivo, Multimedia, Scenografia

ALLEGATO C: *Piano degli studi del liceo classico*

ALLEGATO D: *Piano degli studi del liceo linguistico*

ALLEGATO E: *Piano degli studi del liceo musicale e coreutico, articolato in un'area comune e nelle sezioni musicale e coreutica*

ALLEGATO F: *Piano degli studi del liceo scientifico e dell'opzione scientifico-tecnologica*

ALLEGATO G: *Piano degli studi del liceo delle scienze umane e dell'opzione economico sociale*

ALLEGATO H: *Insegnamenti attivabili sulla base del Piano dell'offerta formativa nei limiti del contingente di organico assegnato all'istituzione scolastica*

ALLEGATO I: *Tabella di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento precedente nei percorsi liceali del nuovo ordinamento*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ALLEGATO L: *Tabella di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento precedente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali del nuovo ordinamento*

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento e stabilisce che i licei sono disciplinati dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 2006 e successive modificazioni e dal presente regolamento, preordinato alla introduzione delle misure di razionalizzazione di cui al comma 4, lettera *b*) dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'articolo 2 definisce l'identità dei licei, fissandone le finalità e la durata dei percorsi di studio. Il comma 1 individua la collocazione dei licei nel sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni. I licei condividono con gli istituti tecnici e gli istituti professionali il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'allegato A al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Il comma 2 si sofferma sul profilo culturale comune assicurato allo studente che costituisce l'unitarietà dei percorsi liceali. Il comma 3 stabilisce la durata quinquennale dei licei e la loro articolazione in due bienni e nell'anno terminale, nel rispetto delle indicazioni del decreto legislativo n. 226 del 2005. Il comma 4 ribadisce che il primo biennio è finalizzato anche all'assolvimento dell'obbligo scolastico, mentre il comma 5 prevede la stipulazione di intese con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, al fine di stabilire, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, nonché per l'approfondimento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. Tale approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage. Con ciò è sottolineata l'importanza di queste metodologie didattiche per la formazione della cultura liceale, che è aperta all'università, alle professioni e al mondo del lavoro.

L'articolo 3 definisce l'articolazione del sistema dei licei e fissa il profilo educativo, culturale e professionale dello studente al termine dei corsi di studio quale previsto dall'Allegato A. Viene inoltre previsto che alla riorganizzazione delle sezioni bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale, delle sezioni di liceo classico europeo e di liceo linguistico europeo si provvederà con separato regolamento.

L'articolo 4 definisce il percorso del liceo artistico, individuandone le finalità educativo-formative, gli indirizzi, le attività laboratoriali e l'orario annuale degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e degli insegnamenti obbligatori di indirizzo, con riferimento ai singoli bienni e all'anno finale del corso di studi. Il piano degli studi è fissato nell'Allegato B del provvedimento.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

L'articolo 5 detta disposizioni analoghe con riferimento ai percorsi del liceo classico, il cui piano di studi è fissato dall'Allegato C.

L'articolo 6 disciplina i percorsi del liceo linguistico, finalizzati a far acquisire agli studenti le competenze relative a tre lingue e culture straniere; il relativo piano di studi è contenuto nell'Allegato D del provvedimento.

L'articolo 7 detta le norme specifiche per i percorsi del liceo musicale e coreutico, articolato nelle relative due distinte sezioni, il cui piano di studi è fissato nell'Allegato E.

Gli articoli 8 e 9 dettano, rispettivamente, la disciplina dei percorsi del liceo scientifico e del liceo delle scienze umane, nonché delle relative opzioni scientifico-tecnologica ed economico-sociale, i cui piani di studio sono contenuti nei corrispondenti Allegati F e G.

L'articolo 10 disciplina la materia relativa allo svolgimento delle attività educative e didattiche ed ai relativi orari annuali d'insegnamento. Si prevede, in particolare, che l'orario annuale delle lezioni sia articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e insegnamenti aggiuntivi attivabili, in base ai Piani dell'offerta formativa, nei limiti del contingente di organico assegnato annualmente alle istituzioni scolastiche e/o attraverso gli accordi di rete di cui all'art. 7 del DPR n. 275/1999. La quota oraria riservata alle singole istituzioni scolastiche, determinata nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo annuale nel primo biennio, al 30 % nel secondo biennio e al 20 % nell'ultimo anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore ad un terzo nel quinquennio e che nell'ultimo anno non può essere soppresso l'insegnamento di alcuna disciplina prevista dal piano degli studi di cui agli allegati B, C, D, E, F, G al regolamento. Si chiarisce inoltre che le attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti garantiscono il conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale. La realizzazione dei principi del DPR 275/1999 è supportata dall'istituzione, da parte delle istituzioni scolastiche, di dipartimenti disciplinari (comma 2 lettera a) e di un comitato scientifico, composto pariteticamente da docenti ed esponenti mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Entrambi gli organi vengono costituiti senza oneri aggiuntivi. Attraverso gli insegnamenti attivabili nei limiti del contingente di organico assegnato alle istituzioni scolastiche è promossa la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio. In particolare, il comma 2, lettera c) stabilisce che le istituzioni scolastiche possono organizzare, attraverso il Piano dell'Offerta Formativa e nei limiti delle loro proprie disponibilità di bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale. Il comma 5 stabilisce che, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno è previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato,



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Il comma 7 disciplina le modalità per l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" nei vari percorsi liceali.

L'articolo 11 fissa i criteri per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, facendo riferimento, in primo luogo, alle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e all'articolo 2 del decreto legge n. 137 del 2008, convertito dalla legge n. 137 del 2008 e al relativo regolamento attuativo. Il titolo finale rilasciato al superamento dell'esame di Stato assume la dizione di "Diploma liceale" con indicazione della tipologia liceale e l'eventuale indirizzo seguito dallo studente.

L'articolo 12 disciplina il monitoraggio e la valutazione di sistema. Il comma 1 stabilisce che i percorsi liceali sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che si avvale allo scopo di una apposito comitato nazionale, del quale fanno parte rappresentanti delle scuole e delle università ed esponenti del mondo della cultura, dell'arte e della ricerca, costituita con proprio decreto dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ed il cui funzionamento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 detta la disciplina per l'aggiornamento periodico del profilo educativo, culturale e professionale dello studente dei piani di studio, mediante appositi decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 275 del 1999, mentre al comma 3 si prevede che i risultati di apprendimento degli studenti dei percorsi liceali sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'INVALSI. Il comma 4 stabilisce che i risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni 3 anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 13 definisce il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento dei percorsi dei licei. Il comma 1 stabilisce che, a partire dalle prime e dalle seconde classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, i percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo con le relative sperimentazioni, nonché gli istituti d'arte con le relative sperimentazioni, confluiscono nei nuovi percorsi liceali, secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato I, ferma restando la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi dell'ultimo triennio in atto sino all'anno scolastico 2009/2010. Il comma 2 stabilisce che la corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo previsti dall'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dei nuovi percorsi liceali è individuata nella tabella contenuta nell'Allegato L. Il comma 3 prevede che le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, in relazione alla specificità dei particolari percorsi sperimentali attivati, possono presentare ai competenti uffici scolastici regionali proposte per definire una confluenza dei vecchi titoli con quelli nuovi diversa da quella prevista dalla tabella contenuta all'Allegato L, ferma restando la tipologia dei titoli finali previsti dalla tabella stessa. I commi 4, 5, 6, 7 e 8, in prima applicazione del regolamento, dettano disposizioni specifiche per l'istituzione e l'organizzazione delle sezioni musicali e coreutiche, valorizzando il possibile interscambio di competenze didattiche tra licei e conservatori. I commi 9 e 10 disciplinano, rispettivamente, le procedure per la definizione delle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze, e per l'articolazione delle classi di concorso e per la definizione degli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione dei percorsi liceali. Il comma 11, infine, stabilisce che il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure di sistema idonee a sostenere,



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

anche in collaborazione con le associazioni professionali e disciplinari di settore, l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) dei licei e a informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte per l'anno scolastico 2009/2010.

L'articolo 14 detta disposizioni specifiche per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per scuole con insegnamento in lingua slovena.

L'articolo 15 contiene la ricognizione delle disposizioni abrogate, con riferimento al decreto legislativo n. 226 del 2005.

L'articolo 16 detta le disposizioni finali, stabilendo che all'attuazione del regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; viene infine precisato che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.